



ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 150
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: locazione della Casa da Caccia in località Vallesinella al sig. Damiano Aldrighetti, regoliere residente a Ragoli, dal 3 al 31 agosto 2017.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **UNO** del mese di **AGOSTO** alle ore **8.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocato il Comitato Amministrativo.

Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino PRESIDENTE
Bertelli Luigi
Ballardini Elio
Ballardini Enzo
Simoni Bruno

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

Sono assenti i signori: Castellani Gioachino (giustificato)

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: locazione della Casa da Caccia in località Vallesinella al sig. Damiano Aldrighetti, regoliere residente a Ragoli, dal 3 al 31 agosto 2017.

Con nota del 31 luglio 2017 (agli atti) il sig. Damiano Aldrighetti, regoliere residente a Ragoli, ha chiesto la locazione della Casa da Caccia in località Vallesinella (p.ed. 79 C.C. Ragoli II), edificio di proprietà della Comunità delle Regole attualmente non locato, per il periodo dal 3 al 31 agosto 2017 in cui svolgerà servizio per il Parco Naturale Adamello Brenta presso il parcheggio nella medesima località.

Detta richiesta è motivata con la possibilità di evitare il viaggio giornaliero per recarsi al luogo di lavoro dalla propria abitazione (circa 75 km complessivi tra andata e ritorno).

In considerazione del fatto che si tratta di un regoliere, che la richiesta è legata a necessità lavorative, che l'edificio in parola è attualmente inutilizzato e ritenendo più che probabile che non ci saranno altri soggetti interessati a prenderlo in locazione per le prossime settimane, si ritiene opportuno accogliere la richiesta, stabilendo un canone di locazione di favore che si reputa equo fissare in 290,00 € complessivi (ossia 10,00 € al giorno per ventinove giorni), incluso il rimborso delle spese di gestione dell'edificio, calcolate forfettariamente in circa 30,00 € complessivi.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2016 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017" nonché le successive variazioni alle previsioni di bilancio;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, in considerazione del termine iniziale della locazione;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile, entrambi espressi dal Segretario, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di locare, per le motivazioni esposte in premessa, la Casa da Caccia in località Vallesinella (p.ed. 79 C.C. Ragoli II) al sig. Damiano Aldrighetti, regoliere residente a Ragoli, dal 3 al 31 agosto 2017 (ventinove giorni), stabilendo il canone di locazione in 290,00 € complessivi (incluso il rimborso delle spese di gestione dell'edificio calcolate forfettariamente in circa 30,00 €), da pagare entro il 18 agosto prossimo, nonché stabilendo le condizioni di seguito elencate
 - a) il conduttore dovrà conservare l'edificio locato avendo cura di non arrecarvi danno o pregiudizio e, al termine del periodo di locazione, dovrà restituirlo nel medesimo stato di conservazione e pulizia in cui si trova attualmente;
 - b) il conduttore sarà ritenuto responsabile di eventuali danni arrecati all'edificio locato (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per incendio, ostruzione di sanitari e tubature, spandimento di acqua, derivanti da detenzione di animali, etc.), inclusi gli infissi e gli impianti ivi presenti, per colpa propria e delle persone da lui autorizzate ad entrare nell'edificio;
 - c) il conduttore sarà ritenuto responsabile di eventuali danni derivati a terzi, inclusa la Comunità delle Regole, in ragione dell'utilizzo dell'edificio locato;


2. di evidenziare che le clausole indicate sopra costituiscono condizioni essenziali del contratto di locazione e che, pertanto, la loro violazione costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà valersi la Comunità delle Regole;
3. di stabilire che il contratto di locazione venga formalizzato mediante sottoscrizione di una copia del presente provvedimento da parte del conduttore;
4. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
5. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, in considerazione del termine iniziale della locazione;
6. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto


IL MEMBRO ANZIANO
Bruno Simoni



IL PRESIDENTE
Zeffirino Castellani



IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
- sul portale telematico www.albotelematico.tn.it

dal giorno **04/08/2017** per rimanervi fino al giorno **14/08/2017**




IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani



CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è **stata** dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.



IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **15/08/2017**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani

